

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007 n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

La direttiva 79/409/CEE disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo, imponendo agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda, in particolare, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo. L'art. 9 della direttiva stessa consente, tuttavia, deroghe a tale divieto, che debbono essere disposte per le ragioni indicate dalla stessa norma e nel rispetto di particolari limiti procedurali.

La legge n. 157 del 1992 ha assegnato alle Regioni la potestà di disciplinare l'esercizio di tali deroghe, imponendo limitazioni più dettagliate rispetto a quelle previste nella normativa comunitaria.

In attuazione di tali provvedimenti, la legge regionale n. 3 del 2007 qualifica le deroghe al divieto di prelievo venatorio come provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva citata; esse sono disposte dalla Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). La richiesta deve indicare, fra l'altro: le specie da prelevare in regime di deroga, la motivazione per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo, con l'eventuale indicazione, in caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, delle colture danneggiate, dell'importo e della localizzazione dei danni pregressi, nonché dell'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o controllo.

La legge fissa poi i contenuti obbligatori del provvedimento della Giunta regionale, che deve necessariamente indicare: le specie che formano oggetto del prelievo stesso venatorio; i mezzi di prelievo autorizzati; le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; i soggetti abilitati al prelievo.

L'art. 5 pone, infine, un limite generale, stabilendo che non possono essere oggetto dei prelievi specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.